

Mobbing sul lavoro e malattia indennizzabile dall'INAIL

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20774 del 17 agosto 2018, pronunciandosi in tema di mobbing, ha stabilito che esso genera un danno psichico sul lavoratore, riconducibile alla malattia indennizzabile dall'Inail. Quindi, i lavoratori vittime di mobbing sul lavoro possono chiedere il risarcimento dei danni psichici, in quanto rientrante tra le c.d. malattie professionali. Le condotte vessatorie sono considerate malattie indennizzabili dall'INAIL a tutti gli effetti.

.....

La Corte Suprema, con la sentenza in oggetto, ha compiuto una valutazione sulla condotta mobbizzante posta in essere su un dipendente da parte del datore di lavoro, ricordando che in tali contesti non bisogna tenere in considerazione soltanto del rischio specifico insito nello svolgimento del rapporto di lavoro, ma anche di tutti i rischi specifici impropri ad esso collegato.


II fatto

La controversia nasce dal contenzioso insorto tra l'Inail e l'erede di un uomo vittima di mobbing. In particolare il lavoratore, in seguito deceduto nel corso del giudizio di primo grado, lavorava presso una biblioteca di una struttura universitaria. Il dipendente aveva lamentato di subire continui atti vessatori da parte della datrice di lavoro e avanzato la richiesta di riconoscimento della natura professionale della malattia.

Il ricorso in secondo grado, proposto dall'erede del lavoratore, veniva respinto. In particolare, la corte d'appello, che confermava le conclusioni a cui era giunto il giudice di primo grado, riteneva non tutelabile nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail la malattia derivante non direttamente dalle lavorazioni elencate nell'articolo 1 del d.p.r. 1124/1965, bensì da situazioni di costrittività organizzativa, come il mobbing. In quell'occasione era stato ribadito come la malattia professionale per essere indennizzabile deve rientrare nell'ambito del rischio assicurato ex artt. 3 e 1, terzo comma del T.U. 1124/1965.

Secondo la corte d'appello il rischio rilevante doveva infatti essere comunque connesso, anche se indirettamente, con le lavorazioni di cui all'art. 1 del d.p.r. n. 1124 del 1965. D'altra parte, come aveva rilevato il tribunale di primo grado, mentre l'infortunio è oggetto di tutela assicurativa se avvenuto "in occasione di lavoro", la malattia professionale in base all'articolo 3 è tutelabile a condizione che sia stata contratta "nell'esercizio e a causa delle lavorazioni" e quindi deve essere causalmente collegata alla specifica attività svolta dall'assicurato, mentre nessun rilievo può essere attribuito all'organizzazione del lavoro.

L'erede del lavoratore deceduto presentava quindi ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo, per quanto qui di interesse, che la corte del merito aveva errato nel disconoscere la indennizzabilità delle malattie psicofisiche derivanti dalla costrittività



RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi





organizzativa sul presupposto che essa non ottenga mai ad un rischio specifico tutelabile dal d.p.r. 1124 del 1965; tanto più che un decreto del Ministro del lavoro del dicembre 2009 aveva approvato una nuova tabella in cui erano inserite espressamente le disfunzioni della organizzazione del lavoro vale a dire la cosiddetta costrittiva organizzativa nella lista due.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso.

In particolare, nelle motivazioni alla pronuncia, gli Ermellini sottolineavano come in materia di assicurazione sociale di cui all'art. 1 del DPR 1124/1965 non rileva solamente il rischio specifico proprio della lavorazione, quanto anche il c.d. "rischio specifico improprio", ovvero quel rischio che non è strettamente insito nell'atto materiale della prestazione, ma è collegato con la prestazione stessa.

Spiegava la Corte, facendo riferimento a propri precedenti giurisprudenziali sul punto, che a proposito dell'art. 3 TU e delle malattie professionali la protezione assicurativa, per esempio, è stata estesa alla malattia riconducibile all'esposizione al fumo passivo di sigaretta subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro, ritenuta meritevole di tutela anche se, evidentemente, non dipendente da una prestazione lavorativa pericolosa in sé e per sé considerata (ovvero, come "rischio assicurato"), ma solamente in quanto connessa al fatto oggettivo dell'esecuzione di un lavoro all'interno di un determinato ambiente.

Tale evoluzione, proseguivano i Giudici, può anche riallacciarsi all'evoluzione normativa nell'ambito dell'infortunio in itinere, il quale esclude qualsiasi rilevanza all'entità professionale del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortuno sia addetto, bensì appresti tutela ad un rischio generico (quello della strada) cui soggiace, in realtà, qualsiasi persona che lavori.

Sempre in merito alle estensioni dell'ambito della tutela lavorativa, la Corte rammentava, poi, come tale è stata realizzata sulla scorta della nozione centrale di rischio ambientale, che vale a delimitare sia oggettivamente le attività protette dell'assicurazione (lo spazio entro il quale le attività si esercitano, a prescindere dalla diretta adibizione ad una macchina), quanto a individuare i soggetti che sono tutelati nell'ambito dell'attività lavorativa (cioè tutti i soggetti che frequentano uno stesso luogo, a prescindere dalla manualità della mansione e a prescindere che siano addetti alla stessa macchina). Aggiungevano quindi gli Ermellini che "Tanto in conformità al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui a parità i rischio occorre riconoscere parità di tutela... in tal senso questa Corte si è espressa a Sezioni Unite, rapportando la tutela assicurativa al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine, essendo appunto la pericolosità data dall'ambiente di lavoro"

Infine, sottolineava la Corte, nella stessa direzione si muove anche la Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma primo,





del TU 1124/1965 nella parte in cui non prevede che l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata, talché, come già riconosciuto anche dalla stessa Corte di Cassazione, l'assicurazione contro le malattie professionali è obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegato al testo unico e da quelle determinate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle stesse tabelle, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.

Pertanto, i Giudici evidenziavano come era assolutamente fuori luogo seguire la tesi espressa dai giudici di primo e secondo grado secondo i quali era da escludere che l'assicurazione obbligatoria copra patologie non correlate a rischi considerati specificamente nelle apposite tabelle.

Difatti , si leggeva in pronuncia, nel momento in cui il lavoratore è stato ammesso a provare l'origine professionale di qualsiasi malattia, sono necessariamente venuti meno anche i criteri selettivi del rischio professionale, inteso come rischio specificamente identificato in tabelle.

Per tutto quanto sopra, la Cassazione accoglieva il ricorso.

In definitiva

La Corte Suprema, con la sentenza in commento, ha stabilito che sono indennizzabili tutte le malattie, di natura fisica o psichica, la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione, dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso.

La motivazione principale che ha portato la Corte di Cassazione a dare ragione al lavoratore deceduto sta nel fatto che i giudici nelle pronunce precedenti non hanno tenuto conto del vigente concetto di rischio tutelato ex art. 1 del T.U. 1124/1965.

In particolare, in tema di assicurazione sociale non rileva solamente il rischio specifico proprio della lavorazione, quanto anche il c.d. "rischio specifico improprio", ovvero quel rischio che non è strettamente insito nell'atto materiale della prestazione, ma è collegato con la prestazione stessa.

In effetti, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il lavoratore è coinvolto in tutte le sue dimensioni e quindi la sottopone a rischi che rilevano sia per la sfera fisica che per quella psichica. Dunque, è lecito ritenere che "ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all'INAIL, anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati". Tra queste rientra anche quella derivante da mobbing.





RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi